



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII proposta da DE MARCO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. Berardo Di Ferdinando ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, alla Via della Banca, n. 14, in forza di procura in atti;

-ricorrente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII, in quanto presentata con il patrocinio di difensore munito di valida procura alle liti, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII per il caso, quale quello in esame, in cui la domanda non sia presentata per il tramite dell'OCC.

Si applica alla liquidazione controllata, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII, la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII in quanto il ricorrente ha la residenza in un comune, Tortoreto (TE), compreso nel relativo circondario da oltre un anno anteriore al deposito del ricorso, circostanza che consente di ritenere che egli abbia, ai fini di tale norma, il centro degli interessi principali nell'ambito del medesimo circondario.

Il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e co. 2 CCII.

Risulta allegata al ricorso la relazione dell'OCC di cui all'art. 269, co. 2 CCII contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché il vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

L'OCC ha altresì espressamente attestato, ai sensi dell'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Sussiste la legittimazione attiva in capo al ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII non essendo lo stesso assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

Il ricorrente svolge, infatti, attività di lavoro subordinato presso la società (Omissis) (Omissis) ed ha documentato la cancellazione, rispettivamente, nel 2017 e nel 2012, della società in nome collettivo da lui partecipata quale socio amministratore e dell'impresa individuale in sua precedente titolarità.

Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo al ricorrente trovandosi lo stesso in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione



dell'OCC, dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

A fronte di un'esposizione debitoria pari a complessivi € 456.606,83, somma alla quale devono aggiungersi le spese di procedura, l'OCC ha attestato che l'attivo patrimoniale ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente è pari a complessivi € 17.326,32 al netto delle spese di mantenimento non acquisibili alla procedura, stimate come pari ad € 1.435,38 mensili e ad € 51.673,68 in totale.

Non ostante all'apertura della liquidazione controllata gli eventuali atti in frode del ceto creditorio compiuti dal debitore, rilevando questi soltanto ai fini del vaglio di sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della esdebitazione ai sensi degli artt. 282 e 280 CCII.

Alla luce dei superiori rilievi devono ritenersi sussistenti i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Va determinato in € 1.435,38 mensili il limite della retribuzione mensile del ricorrente non acquisibile alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII in quanto necessario al suo mantenimento.

Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che eventuali somme incamerate in eccedenza rispetto al predetto importo siano acquisite dalla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su istanza del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, deve disporsi la sospensione dei due procedimenti esattoriali di esecuzione mobiliare presso terzi promossi nei confronti del ricorrente da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in dettaglio indicati nel ricorso.

Nulla deve disporsi in merito al saldo della Carta Postepay e dei libretti postali in titolarità del ricorrente di cui ai punti b), c), d) ed e) del ricorso in quanto pari a zero.

Nulla deve disporsi in merito al saldo al 13/02/2025 di € 2.302,53 giacente sul conto corrente Banco Posta n. 01040174466 in essere presso POSTE ITALIANE S.P.A. in titolarità del ricorrente in quanto già utilizzato dallo stesso per soddisfare le spese del proprio sostentamento.

Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di dispensa del ricorrente dal versamento in favore del ceto creditorio della somma di € 650,00 incassata dal medesimo ricorrente a titolo di indennizzo assicurativo a seguito di un incidente stradale occorsogli e pari al 50% del danno materiale patito esulando dalla competenza del Tribunale il potere di ordinare la restituzione ai creditori di qualsivoglia somma incassata dal debitore prima dell'apertura della procedura.

Ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII il ricorrente può essere autorizzato ad utilizzare, fino alla eventuale vendita, l'autovettura Volkswagen Golf, Tg. CX432SW, in sua titolarità in ragione del 50% e nella sua attuale disponibilità, in quanto necessaria allo stesso per gli spostamenti della vita quotidiana.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi rilevanti ai sensi della predetta norma, per la sua sostituzione.

Può essere, infine, omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dal ricorrente.

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DE MARCO LUIGI (c.f. DMRLGU73M06B519G), nato a Campobasso (CB) il 06/08/1973 e residente in Tortoreto (TE), alla Via del Vascello, n. 10;
2. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;
3. nomina liquidatore il Dott. Orlando Norscia;



4. visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
5. dispone, in particolare, la sospensione delle procedure mobiliari presso terzi di cui in parte motiva;
6. autorizza il ricorrente, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ad utilizzare, fino alla eventuale vendita, l'autovettura di cui in parte motiva;
7. dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di dispensa del ricorrente dalla restituzione al ceto creditorio della somma di € 650,00 di cui in parte motiva;
8. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
9. ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
10. determina in € 1.435,38 mensili il limite della retribuzione mensile del debitore non acquisibile alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII in quanto necessario al suo mantenimento;
11. dispone che eventuali somme incamerate in eccedenza rispetto alla predetta somma siano acquisite dalla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto;
12. dispone che eventuali modifiche del limite suddetto dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su istanza del debitore;
13. ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel patrimonio del debitore;
14. visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice Delegato;
15. dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - entro 90 giorni dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
 - entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio del debitore, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 07/05/2026.

Il Giudice relatore est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

